



Ricorso dell'atleta Sessa Alessia per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Volley Club Battipaglia (cod. soc. 13.066.0160)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente          |
| • Avv. Ennio De Vita     | Componente relatore |
| • Avv. Carlo Maione      | Componente          |
| • Avv.p. Luigi Pasciari  | Segretario          |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presenti l'atleta ricorrente e la società convenuta,

**OSSERVA**

Con ricorso ritualmente notificato, l'atleta Sessa Alessia chiedeva lo svincolo dal sodalizio A.S.D. Volley Club Battipaglia.

Il ricorso era così motivato:

1. nullità del tesseramento per mancata sottoscrizione della relativa modulistica da parte dei genitori esercenti la potestà;
2. motivi di studio che rendevano inconciliabile l'attività sportiva con quella scolastica tenuto conto della distanza fra il luogo di residenza (Salerno) e la sede degli allenamenti (Battipaglia).

Il primo motivo è infondato e va rigettato in quanto come riferito nel ricorso dalla stessa atleta il trasferimento dalla KAV alla A.S.D. Volley Club Battipaglia è avvenuto nella stagione agonistica 2011-2012 e da tale stagione l'atleta ha sempre militato nel sodalizio A.S.D. Volley Club Battipaglia. Il tempo trascorso senza che nulla fosse mai contestato dall'atleta e dai genitori esercenti la potestà ed il fatto che l'atleta abbia svolto regolarmente gli allenamenti e le partite con il detto sodalizio dimostra, a prescindere se i documenti siano stati o meno sottoscritti dai genitori, che gli stessi erano perfettamente a conoscenza dell'attività svolta dall'atleta presso il sodalizio A.S.D. Volley Club Battipaglia e dimostra, altresì, l'implicita accettazione del tesseramento nonché il formarsi del consenso affinché l'atleta svolgesse la propria attività sportiva con la A.S.D. Volley Club Battipaglia.

Il secondo motivo, invece, va accolto infatti è di tutta evidenza che l'attività sportiva richiesta all'atleta non può conciliarsi con l'attività scolastica.

La distanza, i tempi e lo stesso trasferimento da Salerno a Battipaglia comportano in modo obiettivo un tale dispendio di tempo (ben 6 ore) che verrebbe a ripercuotersi sulla prestazione scolastica.

Del resto, l'impegno scolastico per il terzo anno del liceo scientifico è più gravoso e richiede



sicuramente allo studente una maggior preparazione ed un più profondo studio delle materie scolastiche.

Pertanto, è evidente che l'atleta non può più svolgere l'attività sportiva con il suddetto sodalizio e negare lo svincolo comporterebbe per l'atleta il sicuro abbandono della attività sportiva.

In ordine alla richiesta di trasmissione da parte del sodalizio nei confronti dell'atleta degli atti alla Procura federale per gravi infrazioni al regolamento, questa Commissione ritiene che nel comportamento dell'atleta nessuna infrazione è ravvisabile pertanto l'istanza è rigettata.

Accertato l'esistenza di una giusta causa di scioglimento del vincolo, certamente, non imputabile al sodalizio, questa Commissione determina in € 1000,00 l'equo indennizzo dovuto dall'atleta alla società per ottenere lo svincolo condizionandolo all'avvenuto versamento.

Dato l'esito del giudizio dispone l'incameramento delle tasse versate dalle parti.

#### **P.Q.M.**

Ritenuta sussistere la causa di scioglimento del vincolo per giusta causa non addebitabile al sodalizio A.S.D. Volley Club Battipaglia prevista dall'art. 35 del R.A.T., accoglie il ricorso dell'atleta Sessa Alessia e, per l'effetto, dispone lo scioglimento del vincolo dalla società A.S.D. Volley Club Battipaglia (cod.soc. 13.066.0160) per causa non imputabile alla stessa società. Determina in € 1000,00 l'indennizzo che l'atleta dovrà pagare al sodalizio.

Condiziona lo svincolo all'effettivo pagamento dell'indennizzo.

Dispone, infine, l'incameramento delle tasse versate dalle parti.

**AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 18 ottobre 2014**

***F.to Il Presidente CTA sez. distaccata  
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria***

**Avv. Augusto Mattiello**